



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0009803/I Data: 17/05/2016 13:35
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della V, VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Norme sulla prevenzione e contrasto al fenomeno sociale del gioco d'azzardo" Reg. Gen. 292

Ad iniziativa dei Consiglieri Carlo Iannace, Vincenzo Alaia, Maria Ricchiuti, Carmine De Pascale, Maurizio Petracca e Alfonso Longobardi

Depositata in data 05 maggio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**V e VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

17 MAG. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme sulla prevenzione, contrasto al fenomeno sociale del gioco d’azzardo”.

Carli
Vincenzo Leone

De Gennaro

Acciari, M. M. vdr.

Alfonso

Alfonso

PROV. LEG. VA
REG. GEN. N. 292



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni così rilevanti nel nostro Paese da far riflettere profondamente sui gravi disagi che esso può causare alla persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento da gioco, ma anche per il rischio di compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento a prestiti con tassi usurari gestiti, spesso, dalla criminalità organizzata.

L'Italia, stando agli ultimi dati forniti dall'Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr di Pisa con l'indagine Ipsad-Italia 2010-2011, rivolta alla popolazione di 15-64 anni, appare un Paese diviso in due. Rispetto alla media nazionale (47%) si gioca di più nelle regioni del Centro-Sud, dove il primato spetta alla Campania (57%), seguita da Calabria e poi Lazio, Sicilia, Puglia e Abruzzo. Le regioni dove invece si gioca meno sono quelle del Nord: Emilia Romagna (41%), Trentino Alto Adige (42%), Liguria e Veneto (44%). La coordinatrice dello studio, Sabrina Molinaro dell'Ifc-Cnr, precisa che "al Sud si attesta un incremento percentuale rispetto a quanto misurato nelle regioni settentrionali. Il comune denominatore rimane il progressivo aumento del fenomeno".

Ciò significa che quasi 19 milioni di persone nella loro vita hanno giocato almeno una volta, e 3 milioni di questi sono a rischio. La questione appare più delicata nei giovani, poiché risultano più vulnerabili alla pratica di gioco d'azzardo e alle conseguenze che possono derivare dal suo "abuso".

Il gioco d'azzardo è in costante crescita in tutta Europa, diventando così una vera e propria emergenza sociale che colpisce principalmente i soggetti più fragili.

In conclusione la presente proposta di legge non vuole demonizzare il gioco come attività ludica, socialmente accettata e percepita come un normale passatempo, ma ha lo scopo di educare i cittadini a proteggersi dai rischi del gioco d'azzardo, per la salvaguardia della salute mentale e fisica.

Per quanto riguarda l'articolato:

Gli artt. 1, 2 della presente proposta di legge definiscono le finalità della proposta, ed i destinatari degli interventi.

L'articolo 3 definisce i compiti della Regione e stabilisce i principi e le finalità previste dal presente Pdl, tra cui il divieto di collocare gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito entro il limite massimo di duecentocinquanta metri da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile; contiene alcune misure compensative e fiscali finalizzate a promuovere la rimozione di apparecchi da gioco o a compensare le esternalità negative e stabilisce il divieto di pubblicità e promozione dei giochi con vincite in denaro.

L'articolo 4 definisce i compiti del Terzo Settore.

L'articolo 5 garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione, redigendo un Piano d'azione per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno attraverso l'attuazione di quanto indicato all'art. 3.

L'articolo 6 stabilisce il piano finanziario dell'applicazione della legge.

Chiffa *Ug* *Vicenzo Deana* *M. Tancredi* *Well*



Consiglio Regionale della Campania

Completa il quadro normativo degli interventi (art. 7) la previsione di sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dal presente Pdl.
Infine l'art. 8 prevede l'entrata in vigore.

*Cell
Nuti
in Comune*

Vincenzo Alano

*Ugh
del*



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Si provvede all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quil
Vincenzo De Luca
M. Tando

Accettato (10/25)
Allegato
Allegato



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di educare i cittadini, proteggere la loro salute mentale e fisica attraverso la lotta al gioco d'azzardo.

2. Concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge le istituzioni scolastiche, gli organismi del terzo settore che perseguono fini di studio e prevenzione ed il contrasto sul territorio dalla dipendenza da gioco d'azzardo.

Cefi
M. Tamberi

Niccolò Cusi
Vincenzo Slane

Alessandro

Dei



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi di prevenzione e contrasto da gioco d'azzardo previsti dalla presente legge principalmente i soggetti più vulnerabili e fragili che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale.

*Plu e
Vincenzo Deane*

M. Bando

Nicola C. D. D.

Luigi

deff-



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
(Compiti della Regione)

1. La Regione Campania attua le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge:

- a) istituisce e sostiene un numero verde regionale, anche tramite gli enti ausiliari, gli organismi del terzo settore finalizzato a fornire un primo ascolto e un servizio di assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi;
- b) sostiene campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi e sui danni causati dal gioco d'azzardo anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli organismi del terzo settore;
- c) sostiene e favorisce lo sviluppo dei gruppi AMA (auto mutuo aiuto) ed il terzo settore per consulenze e orientamento ai singoli e alle famiglie;
- d) vieta l'installazione di aperture di nuove sale da gioco e installazione di apparecchi di gioco entro un ambito di 250 metri dai "luoghi sensibili" (scuole, luoghi di culto, strutture sanitarie, centri di aggregazione giovanile etc).
- e) regola in modo più restrittivo la pubblicità sul gioco d'azzardo impedendo lo svolgimento di spot nella fascia televisiva protetta per i bambini; nella presentazione di eventi sportivi o da parte di personaggi famosi legati al mondo dello sport;
- f) riduce l'Irap a vantaggio degli esercizi che provvedono volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco con corrispettivo aumento dell'aliquota per gli esercizi con tali apparecchi.

Cefl
M. Tomasi

W. (V.D.C.)
Vucenzo Seave

Alfano
Cefl



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
(Compiti del Terzo Settore)

1. Le organizzazioni no profit afferenti al terzo settore, regionali o nazionali, in possesso dei requisiti e delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in particolare:

- a) possono partecipare alle attività di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;
- c) possono concorrere alla prevenzione e contrasto sul territorio, sul fenomeno del gioco d'azzardo;
- d) possono essere sostenute economicamente dalla Regione Campania nei progetti per le attività dei gruppi di auto mutuo aiuto (consulenza ed orientamento alle famiglie e agli individui, consulenza legale e finanziaria, prevenzione e similari).

Luigi
Vincenzo Scars
M. Bando

W. C. (V. P. R.)
Alfio
Alfio



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
(Piano Regionale)

1. La Regione predispone un piano con cui definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale per attuare quanto indicato all'articolo 3, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore.

Dei
in

W *(UCC)*
Vincenzo Leone

Alighiero

Dei



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finanziati da risorse regionali stabilite nel bilancio di previsionale finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - legge di stabilità regionale 2016 "art. 12 - Misure per il contrasto alle dipendenze" nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo, possono concorrere risorse del Fondo regionale per le Politiche Sociali, le risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con la presente legge, da risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea e i contributi provenienti da atti di liberalità, da Fondazioni o altre forme di natura privata, quali lasciti o donazioni e comunque non da soggetti in conflitto di interesse con la finalità delle presente legge.

3. Per le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 del presente articolo si provvede annualmente con legge di Bilancio.

Carlo
Vincenzo Deiana
M. S. S. S.
Carlo (VDC)
Alfonso
Alfonso



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l'aggiornamento della programmazione pluriennale.

[Handwritten signature]
M. Bonifazi

[Handwritten signature] (URC)
Vincenzo Alano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Vincenzo Leone

M. Basso

Niccolò...

...

...